

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2552 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: FASANO ANNA MARIA

Data pubblicazione: 02/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13340-2010 proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADELE ZOAGLI
MAMELI 9, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO
BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE NICOLA ALTIERI;

- ricorrente -

contro

LARIA CARLO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 278/2009 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

2017

2378



MARIA FASANO.

R.G. N. 13340/10

RITENUTO CHE:

Carlo Laria proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Tropea avverso la diffida di pagamento del canone di accesso COSAP per gli anni di imposta dal 2001 al 2006, con la quale l'Amministrazione provinciale chiedeva il versamento di somme dovute in ragione della concessione n. 2914 del 1971 per l'accesso sulla strada provinciale n. 17 Tropea - Innesto SS18. A seguito della pronuncia di incompetenza emessa dal Giudice di Pace, il ricorrente riassunse il giudizio innanzi al giudice tributario. L'Amministrazione provinciale si costituiva eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, oltre la sussistenza dell'obbligo di pagamento delle somme richieste. La CTP di Vibo Valentia accoglieva il ricorso del contribuente. La sentenza veniva appellata innanzi alla CTR della Calabria, che rigettava l'appello sulla base del rilievo che la diffida di pagamento, pur non essendo compresa nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgvo n. 546 del 1992, era soggetta alla giurisdizione del giudice tributario, avendo rilevanza fiscale. Nel merito, riteneva che sia l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, che l'art. 4 del Regolamento provinciale disponevano l'esclusione dal pagamento di ogni canone per l'occupazione per i tratti di strada che attraversavano i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, svolgendo tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 37 c.p.c. nella parte in cui la CTR ha ritenuto la controversia appartenere alla cognizione del giudice tributario, atteso che la Corte costituzionale, con

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza n. 64 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lettera b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni". Ne consegue che la CTR della Calabria, a seguito della pronuncia del giudice delle leggi, avrebbe dovuto prendere atto del proprio sopravvenuto difetto di giurisdizione e dichiarare l'improcedibilità del giudizio, con contestuale devoluzione della causa alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, in quanto alla luce di tale disposizione normativa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, l'atto di diffida al pagamento della COSAP non risulta essere tra gli atti, tassativamente previsti dalla legge, per i quali è consentita l'impugnazione diretta davanti al giudice tributario, anche in ragione del fatto che l'atto non ha natura impositiva, trattandosi di un mero avviso di pagamento.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 63 del d.lgs n. 446 del 1997 e del dlgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 31, comma 20, della legge n. 448 del 1998, e per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 4 del Regolamento approvato dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia con delibera n. 22 del 23 marzo 2000, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, atteso che la CTR avrebbe errato nel

ritenere che l'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 debba interpretarsi nel senso della esclusione del pagamento di ogni canone per l'occupazione di spazi riguardanti tratti di strada che attraversano comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

4. In via preliminare ed assorbente, va esaminato il primo motivo di ricorso.

Il motivo è fondato, in specie alla luce della sentenza n. 64 del 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. b) del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che: "appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni".

Le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21950 del 2015, hanno chiarito, infatti, che: "Le controversie relative ai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l'obbligo di pagamento di un canone per l'utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa" (Cass. n. 1267 del 2003; Cass. n. 14864 del 2006; Cass. n. 28161 del 2008).

Pertanto, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le incertezze interpretative poste dalla norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, tenendo conto dell'epoca

dell'introduzione della lite, giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese di lite dell'intero giudizio.

Così deciso, in Roma, il 5 ottobre 2017

 Il Presidente